

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1309

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI,
BUCCIARELLI e PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

Estensione della durata di validità dei diritti di autore
per opere musicali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad un adeguamento della nostra legislazione alle normative vigenti negli altri Paesi, anche in relazione alla proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee presentata dalla Commissione il 23 marzo 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 92 dell'11 aprile 1992), concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore.

Il presente disegno di legge, più specificamente, concernendo le opere musicali e prevedendo l'estensione della durata di protezione dell'attuale termine di cinquant'anni a quello di settanta anni dopo la morte dell'autore, costituisce un atto di giustizia nei confronti dei compositori e della editoria musicale italiana.

Un più adeguato periodo di protezione è indispensabile infatti per mantenere in vita l'editoria nel settore della musica classica. Sono ben note le differenze fra il processo di edizione in campo musicale e quello in campo letterario. Si stima infatti che solo il 10 per cento dei lavori pubblicati recuperi i costi sostenuti inizialmente durante il periodo dell'attuale protezione. Solo un'estensione della durata di protezione può consentire di ammortizzare i costi iniziali di impianto, tanto è vero che Paesi come la Germania e la Francia, che godono da tempo di una protezione di settanta anni dalla morte dell'autore, sono tra i massimi consumatori di musica.

Riguardo ai rapporti con gli altri Paesi, si consideri, più specificamente, che gli autori tedeschi e francesi della prima metà del nostro secolo, ora all'apice della loro diffusione per la ben nota lentezza dell'introduzione presso il pubblico delle nuove tendenze musicali, ricevono in questi anni importantissime remunerazioni, mentre

nessun compenso viene corrisposto, anche in questi Paesi, per i nostri grandi operisti dello stesso periodo storico e per il prezioso patrimonio della canzone napoletana.

Si tenga presente che la mancanza di remunerazione per le composizioni di quel periodo storico oggi finalmente entrato nel gusto del pubblico ha come naturale conseguenza l'impossibilità di procedere a seri investimenti nella nuova cultura musicale con il rischio evidente di soffocare la creatività dei nostri musicisti e più in generale di non consentire alla nostra Nazione una continuità nella trasmissione della propria cultura musicale.

L'editoria musicale italiana, per contro, si vede più immediatamente e direttamente esposta alla concorrenza di altri Paesi, nei quali una più ampia protezione del diritto d'autore favorisce gli autori che pubblicano per la prima volta le opere in detti Paesi, in danno sia degli editori italiani sia degli autori che scelgono l'Italia come Paese di prima pubblicazione delle loro opere. È evidente il rischio insito in questa situazione di vedere pubblicate direttamente all'estero le opere degli stessi nuovi autori italiani.

Il nuovo periodo di protezione di settanta anni dalla morte dell'autore, quando entrerà in vigore la direttiva comunitaria, si generalizzerà fra gli Stati dove tale regime è già vigente (Francia, Germania, Austria e Spagna) e gli Stati, come l'Italia, ove la durata di protezione attualmente prevista è inferiore.

In attesa che ciò avvenga è tuttavia necessario ed urgente un immediato intervento per l'estensione della protezione delle opere musicali, anche al fine di evitare un significativo passivo della nostra bilancia dei pagamenti.

La limitazione del presente provvedimento alle opere musicali, se da un lato ha

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carattere transitorio, in attesa cioè che entri in vigore la direttiva comunitaria estesa alla generalità dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dall'altro lato si giustifica in ragione della peculiarità delle opere musicali, sull'esempio della legge francese n. 85-660 del 3 luglio 1985 ed essendo del resto conforme al nostro sistema di diritto industriale l'adozione di durate diverse di protezione a seconda dei vari tipi di opere e di prodotti.

Il presente disegno di legge prevede che il nuovo regime si applicherà alle opere comunque pubblicate, prima o dopo la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, secondo il principio già stabilito all'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con opportune precisazioni in ordine ai termini di protezione previgenti.

Tale principio trova anche un recente precedente, sul piano internazionale, nel trattato di unificazione dello Stato tedesco.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Limitatamente alle opere e composizioni musicali, con o senza parole, alle opere drammatico-musicali e alle variazioni musicali costituenti di per sè opera originale, di cui all'articolo 2, primo comma, n. 2), della legge 22 aprile 1941, n. 633, i termini previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 31 della legge stessa nella misura di cinquant'anni sono elevati a settanta anni.

Art. 2.

1. Ai fini della estensione di durata di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni degli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, senza applicazione del termine indicato al primo comma dell'articolo 5 precisato e salvo quanto qui di seguito stabilito.

Art. 3.

1. L'applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. La presente legge si applica alle opere comunque pubblicate, prima o dopo la data di entrata in vigore della legge medesima, incluse quelle che all'atto di tale entrata in vigore avevano interamente goduto dei previgenti termini di protezione.

2. Rimangono salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità alle disposizioni vigenti.